



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 141 DEL 19-11-2020

Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI COMUNALI

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di novembre alle ore 19:00, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

Premesso:

- **che** i sig.ri Claudio Giandomenico e Daniela Spurio, dipendenti del Comune di Cupra Marittima, venivano coinvolti, come terzi chiamati in causa, nella controversia dinanzi al TAR Marche, promossa dal sig. Scipioni Marco, contro il Comune di Cupra Marittima (R.G. 295/2018) per l'ottenimento dell'annullamento della procedura di stabilizzazione (che ha portato all'assunzione part time del sig. Giandomenico Claudio) e delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria e concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo part time (che ha portato all'assunzione part time della sig.ra Daniela Spurio);
- **che** i chiamati in causa provvedevano a nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv. Chiara Rivosecchi del Foro di Fermo con studio legale in Grottammare;
- **che** con deliberazione n. 50 del 16.05.2019 la Giunta comunale esprimeva il preventivo gradimento ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.9.2000;
- **che** con sentenza 773/2019 del 11.12.2019 il TAR Marche respingeva il ricorso e i successivi motivi;

Viste le richieste acquisite al prot. n. 8431 e 8432 in data 12.08.2020, con le quali i dipendenti del Comune di Cupra Marittima chiedono il riconoscimento del rimborso delle spese legali, allegando il preavviso di parcella per spese ed onorari, dell'avv. Chiara Rivosecchi, per la difesa dei succitati dipendenti nel corso della causa;

Considerato che è rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione valutare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali;

Accertato che le condizioni richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza risultano nel caso concreto interamente assolte;

Verificato in particolare che il procedimento si è concluso con una sentenza definitiva di respingimento del ricorso presentato e di tutti i successivi motivi aggiunti;

Richiamato l'art. 28 (Patrocinio legale) del CCNL Regioni enti Locali del 14/09/2000;

Atteso che la eventuale rimborsabilità delle spese legali è atto discrezionale facente capo esclusivamente all'ente di competenza, e che molte Sezioni di controllo della Corte dei Conti dichiarano che non rientra nella funzione consultiva intestata alla Corte dei Conti stabilire in base a quale tipo di assoluzione spetti, nel caso specifico, la rimborsabilità delle spese legali (*ex plurimis*, cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 86/2012, nel quale specificamente si dichiara che *"E' inoltre necessario osservare che la decisione da parte dell'amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente o amministratore è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali. Detto in altri termini, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente e/o amministratore*

DELIBERA DI GIUNTA n. 141 del 19-11-2020 - Comune di Cupra Marittima

costituisce ambito riservato alle scelte dell'Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile)."

Vista ed esaminata, in particolare, la *deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Veneto n. 334/2013/PAR del 06/11/2013* che ha ripercorso e analizzato compiutamente le problematiche ed i principali orientamenti giurisprudenziali sul tema della rimborsabilità delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori locali;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

D E L I B E R A

DI dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate.

DI accogliere, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, la richiesta di riconoscimento del rimborso delle spese legali avanzata dai dipendenti del Comune di Cupra Marittima Giandomenico Claudio e Daniela Spurio, in quanto il Tribunale Amministrativo delle Marche con sentenza n. 773/2019 ha respinto totalmente il ricorso e tutti i motivi aggiunti presentati da Scipioni Marco.

DI riconoscere il patrocinio legale del difensore di fiducia avv. Chiara Rivosecchi del Foro di Fermo.

DI dare atto che l'entità del rimborso delle predette spese legali è quantificato in complessivi € 4.680,00, comprensivi di onorari, spese, IVA e CAP.

DI incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della somma di € 4.680,00 comprensiva di onorari, spese, IVA e CAP. direttamente in favore dell'avv. Chiara Rivosecchi del Foro di Fermo con studio legale in Grottammare.

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 118 DELL'ANNO 15-09-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-09-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-09-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 07-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 07-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. STEFANO ZANIERI